

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi*

La giurisprudenza consulente rappresenta uno degli aspetti più interessanti della vita giuridica medievale<sup>1</sup>. L'attività dei giuristi-consulenti attraversa senza problemi i confini politici che segnano i limiti di validità delle normative dei singoli stati e supera i vincoli imposti all'attività dei cittadini dal sistema del 'particolarismo giuridico'.

Una formazione universitaria uniforme, incentrata sullo studio dei testi di diritto romano, forme processuali che si richiamano a schemi anch'essi romano-canonici e, soprattutto, le grandi potenzialità uniformatrici messe in moto dalla prassi di avvalersi di giudici forestieri, sono i fattori che concorrono a fare circolare i giuristi, le loro teorie e la fama di quanti, fra essi, si distinguono per particolare dottrina e per bravura professionale.

Il prestigio di cui gode il consulente si riverbera, ovviamente, sull'entità degli onorari richiesti e può contribuire alla formazione di consistenti fortune patrimoniali: come è stato rilevato, « mentre a Firenze si paga uno stipendio annuale di 40 fiorini d'oro ad un professore di logica e di filosofia, e di 25 fiorini d'oro ad un professore di medicina, a Bologna un *consilium* viene remunerato con la somma di 100 fiorini »<sup>2</sup>.

Una fama più vasta e duratura, e quindi la fortuna professionale ed economica, è più comune che arrida ai giuristi che operano nelle città sede di uno studio universitario: il prestigio derivante dall'insegnamento e dalle opere dottrinali, che normalmente lo accompagnano, sono ad un tempo ga-

---

\* Pubbl. in *La storia dei Genovesi*. Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 15-17 aprile 1986), VII, Genova 1987, pp. 49-62.

<sup>1</sup> G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico. I (secoli XII-XIII)*, Milano 1958; M. ASCHERI, *Rechtssprechungs- und Konsiliensammlungen, Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. COING, II/2, München 1976, pp. 1195-1221.

<sup>2</sup> M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982, pp. 478-479.

ranza di competenza professionale, veicolo di conoscenza e di pubblicità oltre che, talora, fonte di suggestione e di deferenza da parte dei giudici che di quelle scuole sono stati allievi.

Anche in città che, come Genova, non sono ancora sede di uno studio universitario, l'attività di consulenza giuridica può divenire la fonte di fortune ingenti: il caso più eclatante è certo quello del più famoso genovese del Medioevo, Bartolomeo Bosco, che, alla fine della vita, volle legare il suo nome e l'ingente fortuna, accumulata con l'attività di consulente, all'istituzione dell'ospedale di Pammatone<sup>3</sup>.

Il Bosco vive a cavallo fra il Trecento ed il Quattrocento e, come molti suoi coetanei, si reca a completare gli studi legali nell'Università di Pavia: in questa sede negli ultimi anni del XIV secolo, egli può seguire l'insegnamento del più illustre giurista italiano dell'epoca, Baldo degli Ubaldi.

La memoria degli scolari, la fama ormai consolidata di massimo giureconsulto, la vicinanza di Pavia a Genova sono tutti fattori che hanno contribuito a procurare a Baldo una vasta clientela genovese; anche se da lontano, egli è stato partecipe dei convulsi avvenimenti politici, che si sono susseguiti nella città ligure verso la fine del Trecento, e ha legato il suo nome a quello di un altro protagonista di questo stesso momento storico: il doge Antoniotto Adorno.

Sono due vicende, quelle di Baldo degli Ubaldi e di Antoniotto Adorno, che si intrecciano casualmente, ma, nella loro estrema diversità, finiscono per essere fortemente emblematiche del mondo medievale, nel quale i nodi teorici che stringono il concetto di legalità ben raramente si sciolgono in un corretto esercizio del potere.

Vediamo di ricostruire brevemente la vita di questi due personaggi e le circostanze che li hanno riuniti.

Nato a Perugia intorno al 1319, Baldo degli Ubaldi compie gli studi legali nella città natale ove ha la fortuna di essere allievo di Bartolo da Sassoferrato, forse il solo giurista medievale che lo superi in fama e dottrina. Dottorato intorno al 1343, Baldo insegna a Bologna già nel 1344, ed è rimasta famosa una sua lunga disputa con lo stesso Bartolo. Negli anni successivi prosegue l'insegnamento, sempre con grande successo, a Perugia, Pisa,

---

<sup>3</sup> V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », XVI (1977), pp. 855-890.

Firenze, Piacenza e Pavia, ove muore nel 1400. I suoi contributi dottrinali sono legati ai commenti del *Corpus Iuris Civilis* a cui, raro esempio tra i giuristi medievali, egli unisce commenti alle decretali pontificie.

Diversi i trattati monografici di vario argomento, e non ancora giustamente valutato, a mio parere, il suo contributo allo sviluppo del diritto commerciale. Secondo Besta « per estensione di cultura giuridica e per agilità d'ingegno superò forse il maestro, ma meno di lui seppe sfuggire agli ambagi della dialettica, alle superficialità appariscenti, alle contraddizioni. L'amor del vero fu più spesso sopraffatto dall'amor del nuovo »<sup>4</sup>. Sono queste oscillazioni dottrinali che, curiosamente, hanno contribuito a non fare apprezzare dai contemporanei la teoria giustificativa degli statuti elaborata da Baldo, che la storiografia giuridica italiana, prima Besta ma soprattutto Calasso, ha invece fortemente valorizzato. Quest'ultimo autore parla di un « sublime sillogismo » e ricorda che Baldo si chiese

« quale fosse la giustificazione giuridica degli ordinamenti stessi che statuivano: e la trovò nello *ius gentium*, concetto che nella dottrina medievale equivale a quello di diritto naturale ... poiché un ordinamento è inconcepibile senza un complesso di norme che ne regolino la vita, dunque la giustificazione di queste norme si deve trovare nel fatto stesso che l'ordinamento esiste »<sup>5</sup>.

Proprio un riferimento al caso genovese mostra però come lo stesso Baldo non sia stato sempre coerente con i concetti espressi nel famoso sillogismo: alla domanda se, in assenza dell'imperatore, un popolo possa sottomettersi ad un doge, come fanno i Veneziani ed i Genovesi, egli risponde che *de iure* non è possibile, mancando la conferma del superiore, ma, nel fatto, la difficoltà si supera ritenendo l'imperatore consapevole e tacitamente consenziente<sup>6</sup>. Il fondamento dell'autonomia non è quindi l'esistenza stessa

---

<sup>4</sup> E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925 (rist. Frankfurt/M.-Firenze 1969), p. 856.

<sup>5</sup> F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I. *Le fonti*, Milano 1954, pp. 500-501; E. BESTA, *Fonti cit.*, p. 501. G. MARTINO, *Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova*, Catania 1984, p. 132, ha di recente rilevato la funzionalità del sillogismo baldesco alla formazione dello stato visconteo.

<sup>6</sup> V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova, 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), p. 446.

dell'ordinamento, ma piuttosto la concessione, anche solo tacita ed implicita, dell'imperatore, ed è su queste basi che Baldo costruirà il *consilium* richiesto dai reggitori genovesi, che esamineremo più avanti.

L'abilità dialettica e la spregiudicatezza di pensiero di Baldo hanno modo di emergere soprattutto nei suoi pareri legali, che sono stati apprezzati da contemporanei e posteri<sup>7</sup>.

Alcuni di questi consigli, come si è detto, sono dati su richiesta di cittadini genovesi, i quali si rivolgono al grande avvocato, esperto di diritto comune e di diritto feudale, per trovare soluzioni valide anche per il diritto locale. I richiedenti sono talora anonimi o sconosciuti, ma anche esponenti di grandi casate, come gli Spinola, i Del Carretto o i Cattaneo: talora, come vedremo, sono le stesse autorità dello stato ad avvertire la necessità di richiedere un parere altamente qualificato. Quanto agli oggetti delle richieste rivolte al consulente sono i più disparati; un genovese chiede lumi sulla nullità o meno della domanda avanzata al conte palatino per la naturalizzazione di un figlio avuto da una schiava<sup>8</sup>; Ioannes de Diano de Ianua lo interroga sulla esistenza di una società fra fratelli<sup>9</sup>; gli «*eximii viri et vertices legum*», presumibilmente il Doge e gli Anziani, gli chiedono di interpretare l'ampiezza di un privilegio fiscale<sup>10</sup>; un quesito verte sulla applicazione della consuetudine genovese ai fini della validità di una obbligazione provata, davanti al giudice milanese, da una lettera autentica del Podestà e del Consiglio di Genova<sup>11</sup>; c'è anche la domanda di un De Marini a proposito di una norma statutaria genovese in tema di ipoteca<sup>12</sup>; o la richiesta di soluzione del contrasto tra diritto locale e diritto comune in tema di validità della sentenza di un arbitro<sup>13</sup>. Alcuni consigli sono in risposta a questioni feudali, poste da membri delle famiglie Spinola e Del Carretto, che tendono a porsi al di fuori

---

<sup>7</sup> Sono giudizi più volte ripetuti nel volume miscellaneo *L'opera di Baldo*, per cura dell'Università di Perugia nel V centenario della morte del grande giureconsulto, Perugia 1901.

<sup>8</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia sive responsa*, Venetiis MDLXXV (rist. Torino 1970), I, cons. LXXXI, c. 27 r..

<sup>9</sup> *Ibidem*, cons. LXXXXVII, c. 30 v.

<sup>10</sup> *Ibidem*, vol. III, cons. CCCCLVIII, c. 133 r.

<sup>11</sup> *Ibidem*, vol. I, cons. CCCCLXI, c. 148 r.

<sup>12</sup> *Ibidem*, cons. CLXXXVII, c. 55 r.

<sup>13</sup> *Ibidem*, cons. CLXIX, c. 49 v.

della giurisdizione del comune genovese<sup>14</sup>, mentre egualmente delicata appare la soluzione di un caso di omicidio che vede incertezze sulla competenza dei magistrati genovesi o pisani<sup>15</sup>.

In altri consigli l'evidente valenza politica del caso controverso non sembra avere alcuna influenza sul giudizio del giurista, decisamente schierato dalla parte dei suoi clienti genovesi. Nessuna esitazione nel condannare una tentata cospirazione di un cittadino savonese, « cum civitas Saone esset in rebellione matris sue civitatis Ianue »<sup>16</sup>; lo stesso per il re di Portogallo che, adducendo pretestuosamente di non essere salito al trono come erede del suo predecessore, rifiuta il risarcimento di un carico sequestrato, appartenente a Oberto e Luciano Spinola, stivato su una nave patronizzata da Stefano Doria: Baldo gli contesta l'infedeltà ai principi (« honestas ligat etiam principem; contractus principis est lex ») e richiama il rapporto diretto, sostanzialmente privatistico, tra re e fisco: ammonisce però le parti lese a non travalicare esse stesse i limiti della legalità, cercando soddisfazione, ad esempio, attraverso l'esercizio della pirateria<sup>17</sup>.

Due consigli sono richiesti, infine, da cittadini genovesi operanti a Cipro: nel primo caso, a cui Baldo risponde positivamente, si sollecita il mantenimento di un privilegio feudale a Famagosta, anche dopo che il re di Cipro ha ceduto la città a Genova, libera da oneri<sup>18</sup>; il secondo quesito riguarda il giureconsulto Damiano Cattaneo, aiutante dell'ammiraglio di Cipro, che si è fatto ricompensare dal re locale per alcuni consigli legali: Baldo ritiene che la carica ricoperta lo inserisca a tutti gli effetti tra gli ufficiali della repubblica e che, in tale veste, il Cattaneo abbia contravvenuto all'obbligo statutario di non accettare emolumenti aggiuntivi allo stipendio pagato dallo stato<sup>19</sup>.

La grande preparazione tecnica di Baldo, che spazia senza problemi dal diritto comune al diritto locale, è certo ben evidente nei consigli di cui si è detto, anche in quelli con più dirette implicazioni politiche, che mai lasciano trasparire qualche moto di coinvolgimento emotivo del giurista nelle questio-

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, cons. CCCCLI, c. 144 r.; vol. II, cons. CCXVI, c. 61 r.

<sup>15</sup> *Ibidem*, vol. IV, cons. CCCXXI e CCCXXII, c. 68 r.

<sup>16</sup> *Ibidem*, vol. V, cons. DII, c. 134 r.

<sup>17</sup> *Ibidem*, vol. I, cons. CCLXXI, c. 81 r.

<sup>18</sup> *Ibidem*, vol. V, cons. CLXXXII, c. 49 r.

<sup>19</sup> *Ibidem*, cons. CCCLXXVIII, c. 95 v.

ni trattate: qualcosa invece in questo senso, quasi un minor distacco, sembra emergere dai tre consigli che riguardano Antoniotto Adorno, una figura che al giurista dimorante a Pavia, doveva essere ben nota per le vicissitudini personali e politiche. Si tratta in effetti di un personaggio molto complesso, sul quale i giudizi storiografici, antichi e recenti, non sono certo concordi. Può essere quindi opportuno, prima di ogni altra considerazione, tracciarne un breve profilo biografico<sup>20</sup>.

Nato a Genova nel 1340, Antoniotto Adorno inizia il suo *cursus honorum* esercitando il Vicariato di Chiavari, tra il 1371 ed il 1374. Contemporaneamente svolge le normali attività dei giovani rampolli delle grandi famiglie genovesi, cioè la mercatura e la guerra. Partecipa infatti, nel 1373, con una galea, all'impresa di Cipro ed alla conseguente Maona del 1374, mentre l'anno successivo lo troviamo fra i maonesi di Scio.

La sua entrata nella grande politica avviene nel 1378, quando capeggia la rivolta che rovescia il doge Domenico Fregoso<sup>21</sup>. Il successo di questa azione è per il giovane Adorno altrettanto completo quanto effimero, in quanto, eletto doge il 17 giugno 1378, è costretto, nello stesso giorno a rinunciare alla carica e a prendere la via dell'esilio, prima a Savona ed in seguito nel Finale.

Tornato in città nel 1383, si vede sbarrata la strada al dogato da Leonardo Montaldo: è nominato fra gli Anziani e deve attendere la morte del doge, nella peste del 1384, per salire ancora alla suprema carica dello stato, nel giugno dello stesso anno. Questa volta resta al potere per ben sei anni, fino al 1390, ed ha modo di sviluppare un'azione politica di ampio respiro, che riporta Genova, seppure per poco, fra i soggetti protagonisti della storia italiana e mediterranea.

La prima impresa, insieme ardita e spettacolare, è la liberazione di papa Urbano VI, assediato a Nocera, ed il suo trasferimento a Genova sulle gale-

---

<sup>20</sup> L.M. LEVATI, *Dogii perpetui di Genova (an. 1339-1528)*, Genova 1928, pp. 58-76; V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955, pp. 144-149; T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968, pp. 471-494; G. ORESTE, *Adorno Antoniotto*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 287-289. Per la cronaca del periodo GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI (*Rerum Italicarum Scriptores*, XVII/II), Bologna 1975<sup>2</sup>, pp. 170-217.

<sup>21</sup> Domenico Fregoso si segnala, nella storia giuridica genovese, soprattutto per la grande riforma statutaria varata nel 1375 (V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 129-137).

re della repubblica. Fallisce poi il tentativo, ancora più ambizioso, di proporsi come mediatore nella soluzione dello scisma, ma ben presto l'Adorno si fa promotore di una lega per frenare la preponderanza dei Saraceni nel Mediterraneo, ottenendo un sia pur limitato successo. All'interno, attraverso donazioni ed acquisti, riesce ad assicurare a Genova una serie di territori feudali, soprattutto nel Ponente ligure. Non si deve infine dimenticare che a lui è dovuto l'ampliamento del Palazzo Ducale, con la costruzione della grande sala di rappresentanza.

La cacciata dal dogato, nel 1390, segna la fine del periodo più fulgido della sua vicenda politica. Scappato a Loano, riesce a convincere il suo successore, Giacomo Fregoso, a farlo tornare a Genova. La conseguenza è che, il 5 aprile 1391, il Fregoso viene depresso e riaccompagnato a casa con grande deferenza, mentre Antoniotto si siede ancora una volta, la terza, sul trono dogale. Il suo regno, però, è molto breve, poco più di un anno, insidiato da nemici interni ed esterni, che lo costringono ad una nuova fuga. Per tornare in città si allea con i Montaldo, suoi tradizionali nemici, e riesce, ancora una volta, nell'impresa: ingannando i suoi occasionali amici, nel settembre 1394, ottiene la quarta elezione a doge. Anche questa volta regnerà poco, solo due anni, barcamenandosi fra i Visconti e la Francia e finirà per cedere a quest'ultima la città e lo stato. Egli stesso presiede al passaggio dei poteri, rimanendo, per poco tempo al governo come vicario regio. Ritiratosi a Castelfranco presso Finale, dai suoi tradizionali sostenitori, i marchesi del Carretto, Antoniotto muore di peste nel 1398.

La dedizione alla Francia del 1396 ha pesato nei giudizi storiografici sull'Adorno, soprattutto a partire dal secolo scorso. In precedenza il contemporaneo annalista Giorgio Stella non sembra critico nei confronti del doge; qualche anno dopo il letterato Alberto Alfieri in un famoso dialogo, lo tratta da personaggio di grande cultura ed intelligenza; non molto distanti dal giudizio dello Stella sono poi, nel '500, gli annalisti Giustiniani e Foglietta, mentre Lazzaro Tavarone si ispira alle sue imprese in alcuni affreschi tendenti ad esaltare le glorie genovesi<sup>22</sup>.

Personalmente ritengo che le cause dell'epilogo della vicenda politica di Antoniotto Adorno vadano ricercate più lontano nel tempo e valutate sulla base di una serie più complessa di fattori strutturali. Come ho avuto modo di scrivere in altra occasione, il fallimento di un sistema statale che, basan-

---

<sup>22</sup> L.M. LEVATI, *Doghe perpetui* cit., pp. 75-76.



dosi su una magistratura monocratica e vitalizia, ha mancato l'obiettivo di dare continuità politica e stabilità sociale, è collegato alla crisi economica successiva alla guerra con Venezia, ai mutamenti dei rapporti di forza nel Mediterraneo e ad una finanza pubblica ormai allo stremo. La dedizione alla Francia è il lineare sviluppo di una scelta politica, legata a motivi finanziari e militari, ed ha solo come causa contingente la prevalenza della fazione legata ad Antoniotto Adorno che, attraverso la signoria francese, spera di continuare a primeggiare<sup>23</sup>.

Nel corso delle convulse vicende politiche, appena tratteggiate, si pongono ovviamente alcuni problemi giuridici, la cui corretta soluzione sembra stare molto a cuore ai contendenti: pur senza attendersi, realisticamente, conseguenze pratiche di rilievo, è psicologicamente importante mostrarsi rispettosi delle regole e appoggiare le proprie ragioni con l'ossequio alla legalità formale, tipico del mondo medievale: anche durante gli avvenimenti di cui ci stiamo occupando, nelle pause del confronto armato, si esperiscono tentativi di soluzione pacifica delle contese.

Si affidano le proprie istanze al diritto ed ai giuristi, scegliendo, ad ogni buon conto, quelli che, come Baldo, ben sanno sostenere le ragioni dei propri clienti. Per due volte il comune di Genova si rivolge al professore pavese, interrogandolo su questioni nelle quali il risvolto politico non sembra facile da risolvere con gli strumenti giuridici. Il consulente si attiene strettamente ai dati di diritto ma è consapevole, e lo lascia trapelare, della preponderanza della situazione politica contingente rispetto agli astratti schemi dottrinali ed ai principi della legalità.

L'occasione dei primi due consigli è data dall'esilio dell'Adorno e dai suoi sforzi di tornare in città a rioccupare la vecchia carica. Sulla base della ricostruzione biografica sopra presentata, sembra di poter collocare questi consigli intorno al 1390, quando l'Adorno è riparato presso i Del Carretto ed al suo posto è stato eletto Doge Giacomo Fregoso. Uno storico genovese ricorda che l'Adorno « cominciò con artificiose parole a domandare al Doge di poter tornare a Genova »<sup>24</sup>, ed il ricorso al parere di un grande giurista sembra alla Repubblica una soluzione ottima per chiarire i termini legali del problema.

---

<sup>23</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XIII/I (1983), p. 12.

<sup>24</sup> L.M. LEVATI, *Dogi perpetui* cit., p. 67.

Dal canto suo il consulente si mostra quasi spazientito di doversi occupare di una questione la cui disputa egli ritiene « irrita et inanis », dal momento che la soluzione è ovvia, derivata com'è non solo dai principi del diritto ma soprattutto dai fatti, cioè dalla situazione politico-istituzionale italiana, che tutti quotidianamente possono verificare <sup>25</sup>.

Il problema giuridico a cui Baldo deve rispondere è infatti quello della esistenza o meno, per città come Genova o Venezia che hanno il diritto di eleggere autonomamente un doge, della facoltà di deporlo anche quando questi sia stato eletto vitaliziamente. Alcuni autori ritengono impossibile la deposizione, istituendo un parallelo con l'imperatore romano a cui il popolo ha trasferito tutto il potere, che non può più ripetere.

È fin troppo facile, però, controbattere che non si tratta della stessa situazione e che, relativamente allo stato genovese, « non est de iure communi disputandum »: è assurdo infatti richiamarsi ad un ordine giuridico garantito dalla presenza dell'imperatore, ormai lontano in Germania e dal suo diritto. Con una punta di amarezza il giurista constata che « ista praetensa libertas, quam quidam populi usurpant, non est de iure romano ». Il dato di fatto, e quindi il punto di partenza di qualsiasi analisi, è proprio questo: « praesupposito quod dicta civitas sit libera ». Tale pretesa libertà, usurpata secondo Baldo in violazione alla legalità sancita nel diritto romano, se dà la facoltà di eleggere il doge non può escludere il correlativo potere di deposizione. Certo in un mondo che Baldo nostalgicamente mostra di ritenere meglio ordinato, il riconoscimento imperiale avrebbe impedito simili azioni e sanzionato, con le pene per la lesa maestà, un popolo che si fosse arrogato il potere di dimettere un signore formalmente investito dall'Imperatore: in mancanza di tali presupposti di superiore legalità, ormai negati dalla prassi, è necessario ricorrere a parametri giuridici diversi, che Baldo ritrova nel diritto canonico ed in quello feudale, e dedurre, da essi, la liceità della deposizione del doge <sup>26</sup>.

È su questi testi, estranei al diritto romano, che Baldo fonda un altro sillogismo, partendo dall'idea, già espressa dal cardinal Ostiense <sup>27</sup>, che un magistrato perpetuo debba considerarsi « quasi procurator sive administra-

---

<sup>25</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia* cit., V, cons. CCCXXV, c. 80 v.

<sup>26</sup> *Ibidem*: i testi richiamati sono X.II.1.1, D. 1.3.9 e L.F.I, 25.

<sup>27</sup> HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS *In primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis 1581 (rist. Torino 1965), c. 10 r.; ANTONII A BUTRIO *Super Prima Secundi Decretalium Commentarii*, Venetiis 1578, c. 28 r.-v.

tor universitatis». Non osta, e lo stesso Baldo lo ha altrove dimostrato<sup>28</sup>, che per questi soggetti si usino gli appellativi di *dominus* o di *princeps*, dal momento che la loro autorità resta comparabile a quella di un *commissarius*, cioè un ufficiale di grado molto elevato ma non dotato di potere assoluto.

È questa la posizione dell'Adorno, 'creatura' dello stato genovese, come testualmente Baldo lo definisce. Il doge ha ottenuto il potere « quo ad bonum regimen vel ad bonam administrationem », ma nel momento in cui tali presupposti sono stati disattesi nel corso del suo governo, il popolo lo ha immediatamente deposto.

In conclusione, quindi, in una città libera come Genova, che non deve sottostare all'autorizzazione imperiale per operare cambiamenti interni, il procedimento è perfettamente legale.

Pur accettando il principio della liceità della deposizione del doge, rimane in piedi un altro difficile problema giuridico, che Baldo affronta nel secondo consiglio, da considerarsi la continuazione del precedente<sup>29</sup>. Ancora una volta emerge un insanabile contrasto tra principi di legalità e prassi concrete, per cui alla domanda se lo stesso Antoniotto, benché deposto, debba, ancora e sempre, considerarsi « dux Ianuae », il giurista offre una risposta quantomeno spazientita. « Nemo amplius quam ipse cognoscit, quo ad realitatem regiminis, disputare de iuris apicibus supervacuum puto »: è certo inutile, di fronte al fatto compiuto, che vede l'Adorno estromesso dal potere, chiedersi se, formalmente, i titoli giuridici siano rimasti intatti. Le regole del gioco politico-istituzionale, prosegue Baldo, cioè i « pacta », sono stabiliti all'interno dello stato genovese, le cui prerogative di sovranità rimangono intatte, nei fatti, « sine eo, quam cum eo »: è cioè assolutamente ininfluenza la declaratoria di un titolo legale in capo ad un soggetto che non occupa più, di fatto, la posizione di potere corrispondente. E per chiudere questo discorso, il giurista rifiuta anche di schierarsi a favore di una delle parti e di dare un giudizio morale sui fatti, che anch'esso si rivelerebbe inutile: « Utrum iuste, vel iniuste, disputandum non est ».

---

<sup>28</sup> BALDI DE UBALDIS PERUSINI *Prima super Digesto Veteri*, Lugduni 1540, cc. 17 v.-18 r. Sul pensiero giuspolitico di Baldo e di Bartolo si veda D. QUAGLIONI, *Un « Tractatus de Tyranno »: il Commento di Baldo degli Ubaldi (1327-1400) alla Lex Decernimus. C. De Sacrosanctis Ecclesiis (C. 1, 2, 16)*, in « Il Pensiero Politico », XIII (1980), pp. 64-83, e ID., *Politica e diritto nel Trecento Italiano. Il « De Tyranno » di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983, con ampia bibliografia.

<sup>29</sup> BALDI UBALDI PERUSINI *Consilia* cit., cons. CCCXXVI, c. 80 v.

La presenza dell'Adorno all'interno dello stato genovese, ospite dei marchesi del Carretto, non è peraltro gradita a Genova la quale, contestualmente alle domande precedenti, chiede a Baldo di chiarire i giusti termini giuridici anche di tale situazione. La risposta è questa volta netta e precisa: esistono patti, che le parti si sono impegnate a rispettare, sulla base dei quali i marchesi non possono accettare nelle proprie terre una persona sgradita a Genova, quale l'Adorno, il quale, con il suo comportamento, « *hostis communis effectus est* ».

Se i due consigli, di cui ci siamo appena occupati, sono i più interessanti da un punto di vista giuridico, toccando temi legati al fondamento della sovranità dello stato genovese, l'ultimo, che adesso esamineremo, più degli altri si presta ad illuminare la personalità dell'Adorno, facendo emergere le complicate commistioni di elementi pubblici e privati che ne hanno spesso caratterizzato l'attività.

Siamo intorno al 1396, durante le convulse trattative che precedono la dedizione di Genova alla Francia, ed a Baldo viene sottoposto un contratto tra l'Adorno e gli inviati francesi che prevede il deposito di una somma da riscuotere al momento dell'effettivo abbandono della carica dogale. Al giurista si chiede se l'Adorno debba perdere la somma qualora non lasci la sede ducale per le difficoltà incontrate nel predisporre la popolazione ad accettare i nuovi dominatori, con cui egli si è già accordato. La risposta di Baldo fa emergere la illiceità di una pattuizione che prevede la messa in opera di mezzi atti a manipolare la volontà di una assemblea che deve essere sovrana. La disonestà personale, che si rivolge a mezzi dolosi per ottenere un lucro, fa perdere all'Adorno qualsiasi diritto alla somma pattuita, che viene restituita alla controparte, non meno disposta di lui a ricorrere a mezzi illeciti per raggiungere lo scopo politico prefisso.

Per l'Adorno questo parere deve essere stato non meno preoccupante delle minacce francesi, e può aver contribuito a stringere i tempi della dedizione al re. Secondo un cronista, la somma fu infine effettivamente pagata al doge genovese<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, cons. CCCLXXIX, c. 96 r.; E. JARRY, *Les origines de la domination française à Gênes (1392-1402)*, Paris 1896, ricostruisce analiticamente le laboriose trattative che hanno portato alla dedizione alla Francia e riprende in maniera dubitativa (pp. 201 e 223) la notizia di un annalista toscano che parla di una somma di 40.000 fiorini e due castelli in Francia ceduti dal sovrano francese all'Adorno. Baldo conferma quindi, nel suo consiglio questa notizia, parlando di una somma globale di 50.000 fiorini.

Ancora una volta, da questo documento, emerge l'abilità politica e diplomatica di un personaggio che, ormai consapevole di un processo storico irreversibile, nel senso del ridimensionamento politico dei piccoli Stati costretti a patteggiare con le maggiori potenze gli spazi della propria indipendenza, cerca di trarre dalla situazione almeno un congruo tornaconto personale. Che faccia questo ricorrendo all'inganno nei confronti dei suoi concittadini, convinti, durante assemblee abilmente guidate, che la vera libertà sta proprio nella sottomissione al sovrano transalpino – « cui obtemperare libertas est » –, può essere un altro elemento per inquadrare la complessa personalità dell'Adorno, non certo per accettare gli indignati e moralistici giudizi storici che egli ha suscitato. La ricerca di un tornaconto personale, in un momento in cui, come gli stessi consigli di Baldo dimostrano, la gestione della cosa pubblica è ancora strettamente legata agli schemi privatistici della proprietà, non credo che possa essere elemento determinante di un giudizio negativo.

Esistono, e lo si è ricordato, ragioni ben più profonde che determinano questi cambiamenti, ormai irreversibili per Genova, ed il ruolo dell'Adorno, nel pilotare lo stato genovese verso uno sbocco obbligato, a me pare, nel complesso, abile più che spregevole.

Il giudizio storico complessivo sull'Adorno rimane, comunque, ancora aperto, ed il personaggio meriterebbe certo uno studio specifico ed approfondito.

Anche su Baldo degli Ubaldi manca una esauriente biografia, che ne metta in luce la complessa personalità: l'esame, appena effettuato, di alcuni suoi consigli ce ne ha fatto intravedere soltanto alcuni aspetti. Abbiamo visto emergere, da un lato, la posizione di prestigio di un grande consulente, a cui uno Stato sovrano si rivolge per dirimere questioni di rilevanza certamente non solo giuridica; dall'altro colpisce il pragmatismo del vecchio professore, che non rifiuta certo di dare il suo parere, ma è ben consapevole che la cognizione dei termini di un problema e la sua soluzione secondo corretti criteri giuridici non può certo essere lo strumento adatto a risolvere i conflitti politici e ad acquietare le lotte di potere.

# INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

## *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605



Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo